

Modifica ed integrazione al Regolamento d'Istituto (delibera n.3 C.I. del 4/10/2019)

Modifiche ed integrazione al Regolamento di Istituto

Art. 22:

“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all' uscita degli alunni medesimi.” (art. 29, c. 5 CCNL 29/11/2007). La verifica del rispetto dell'orario di servizio viene attuata tramite firma dell'apposito registro ad inizio di qualunque attività (curricolare e non).

Art 23

“I docenti sono tenuti ad accogliere, nella propria classe, gruppi di alunni di altre classi, in caso di assenza del docente titolare e su disposizione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore”. In caso di assenza del docente di disciplina e nell'impossibilità di sostituzione, si ricorre alla copertura con il docente di sostegno della classe secondo la nota ministeriale 9839 dell'8 novembre 2010 (“ Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili ”) . Lo stesso principio, in caso di assenza del docente di disciplina e nell'impossibilità di sostituzione, verrà utilizzato per la copertura con gli Insegnanti Tecnico Pratici.

Intervallo

Durante l'intervallo, della durata di 10 minuti, la sorveglianza viene effettuata dai docenti nelle classi e dai collaboratori nei corridoi ed in prossimità dei servizi igienici.

Se un docente decide di far svolgere l'intervallo in classe, può fare uscire a rotazione gli alunni per un numero massimo di due alla volta.

Utilizzo dei distributori

L'utilizzo dei distributori automatici da parte degli studenti dell'Istituto è consentito solo nella fascia oraria 10.30-12.00.

È assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria i distributori al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo.

Eventuali violazioni di tali disposizioni potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari.

Uscita dall'Aula per usufruire dei servizi igienici

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta. L'uscita è concessa a partire dalla seconda ora di lezione fino alla quinta ora di lezione, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

Art. 24

“Non vengono considerate, nel calcolo del totale delle ore di assenza, le ore dedicate alla:

- partecipazione ad attività organizzate e autorizzate dalla scuola, anche quando si svolgono al di fuori dell'istituto (progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. e approvati dai Consigli di Classe, attività sportive promosse dalla scuola o reti di scuole e partecipazione ai campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a convegni e manifestazioni culturali con la presenza dei docenti accompagnatori);
- partecipazione dei rappresentanti eletti alla Consulta Provinciale degli Studenti e agli Organi studenteschi ufficiali ad attività correlate alle funzioni degli organi stessi;
- partecipazione a stage e ad attività connesse ai PCTO, nonché partecipazione a progetti europei (Erasmus e scambi culturali) ed esperienze di studio all'estero autorizzate e riconosciute dal Ministero (Intercultura);
- partecipazione ad esami di certificazione esterna (certificazioni linguistiche e/o informatiche) o a concorsi e prove per l'accesso alle Università o ad altri percorsi formativi post diploma.

Sono considerate, invece, ai fini del calcolo delle ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:

- le entrate in ritardo e le uscite anticipate, anche se giustificate da un genitore e autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; in particolare, ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico, ogni gruppo di tre (3) ore di entrate in ritardo e/o uscite anticipate è conteggiato come un (1) giorno di assenza;
- le assenze brevi per malattie e/o motivi di famiglia;

- le assenze collettive non autorizzate;
- le assenze dalle Assemblee d'Istituto;
- le assenze nel caso di mancata adesione a viaggi d'integrazione culturale, visite guidate, attività organizzate dalla scuola in orario curriculare a cui la classe partecipa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, c. 7 del D.P.R. n. 122/2009, e in base a quanto stabilito nella seduta del Collegio dei Docenti del 12/09/2019, vengono stabilite le seguenti **deroghe motivate e straordinarie** al limite obbligatorio di frequenza del monte ore annuale; **non saranno computate**

▣ assenze giustificate per gravi patologie, per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, per malattie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;

▣ assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;

▣ assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;

▣ assenze per attività sportive debitamente certificate dall'Associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;

▣ assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;

▣ assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe;

▣ assenze per terapie certificate;

▣ assenze per adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell'anno.

Si ribadisce che l'art. 14, c. 7 del succitato Regolamento prevede che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta "l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva".

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro elettronico di classe gli alunni assenti e controllare, ai fini della giustificazione, quelli dei giorni precedenti; se l'assenza supera i cinque giorni, deve accertare che l'alunno rientri presentando relativo certificato medico di riammissione a scuola. In caso di ritardo, lo studente viene ammesso in classe dal docente in servizio nell'ora, se il ritardo non supera i dieci minuti; nell'ipotesi di ritardo superiore a dieci minuti, invece, l'alunno viene ammesso in classe solo se munito di permesso rilasciato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Qualora i ritardi diventino frequenti e sistematici, la scuola provvede a darne comunicazione ai genitori. Non è prevista l'ammissione in classe dopo l'inizio della seconda ora di lezione, salvo casi eccezionali e su autorizzazione del Dirigente Scolastico o docente delegato. I docenti coordinatori hanno cura di monitorare gli ingressi posticipati degli studenti, annotando sul registro elettronico l'ora e il nominativo dell'alunno interessato; al **terzo** evento danno apposita comunicazione alle famiglie.

In caso di assenza arbitraria collettiva della classe, il docente in servizio alla prima ora è tenuto ad avvisare direttamente ed immediatamente il Dirigente Scolastico, anche al fine di attivare le opportune procedure disciplinari e di organizzazione della giornata scolastica. Ogni docente segnala al Coordinatore di classe i casi di assenze numerose o periodiche.

Delle assenze collettive ingiustificate vengono informati tempestivamente i genitori, anche qualora si tratti di alunni maggiorenni. Le assenze collettive sono comunque ingiustificate, a meno che non siano state preventivamente autorizzate dalla scuola stessa. In ogni caso, deve essere esibita comunicazione della famiglia relativa alla conoscenza del fatto. Gli alunni che non producono tale comunicazione sono segnalati all'Ufficio di Presidenza e, in questo caso, il coordinatore di classe provvede a contattare la famiglia.

Le assenze collettive o ingiustificate, oltre ad incidere sul voto di condotta, possono assumere rilevanza disciplinare in caso di recidiva.

Tutte le assenze degli alunni, anche se giustificate, sono comunicate periodicamente alle famiglie, sia per gli alunni minorenni che per quelli maggiorenni.

Le uscite anticipate sono autorizzate solo dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, e ai soli alunni maggiorenni che abbiano consegnato in Segreteria l'autorizzazione dei genitori alla firma dei permessi, corredata da copia del documento di identità in corso di validità.

Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente dalla scuola solo ed esclusivamente se prelevati direttamente da un genitore o da persona maggiorenne munita di delega. In caso di divorzio o separazione in atto, i figli possono essere consegnati solo al/ai genitori affidatari. In nessun caso è consentito ai genitori ritirare i propri figli direttamente in classe".

Art. 36

"L'accesso ai locali dell'Istituto è permesso agli alunni al primo suono della campana (alle ore 8:15)".

Art. 37

"Gli alunni entrano a scuola al suono della campana previsto per le ore 8:15, utilizzando esclusivamente l'ingresso principale. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Gli studenti devono presentarsi a scuola con puntualità; l'ingresso in ritardo, anche se per pochi minuti, costituisce inadempimento disciplinare, arreca disturbo e provoca un avvio tardivo dell'attività scolastica.

In caso di ritardo non superiore a dieci minuti, per motivi di trasporto o cause indipendenti dalla volontà dello studente e adeguatamente comprovate, gli alunni sono ammessi in aula dal docente della prima ora, che provvede ad annotare l'ora di ingresso; il ritardo deve essere successivamente giustificato dal genitore sul registro elettronico.

Oltre i dieci minuti di ritardo, l'alunno è ammesso in aula previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato, qualora il ritardo sia palesemente imputabile a contingenti problemi di trasporto.

Qualora i ritardi diventino frequenti e sistematici, la scuola provvede a darne immediata comunicazione ai genitori degli alunni. Ripetuti ritardi non giustificati, anche inferiori a dieci minuti, sono segnalati ai genitori con l'invito a giustificarli personalmente appena possibile e comunque non oltre il secondo giorno successivo; l'alunno è ammesso alle lezioni solo dopo tale giustificazione.

I docenti coordinatori hanno cura di monitorare gli ingressi posticipati degli studenti, annotando sul registro elettronico l'ora di ingresso e il nominativo dell'alunno interessato; inoltre danno apposita comunicazione dell'evento alle famiglie.

Il docente coordinatore di classe segnala periodicamente al Dirigente scolastico e alla Funzione strumentale sulla dispersione i ritardi immotivati, non giustificati e/o ripetuti in coincidenza con le verifiche scritte e/o orali.

In ogni caso, il tempo di lezione non effettuato per i ritardi è comunque computato ai fini del tempo scuola minimo previsto dalle norme per la valutazione finale".

Art. 38

"Il tempo di lezione non effettuato in conseguenza delle uscite anticipate è comunque computato ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al tempo scuola minimo necessario per la valutazione finale"

Art. 39

"L'assenza dalle attività didattiche in aula dovute alla partecipazione ad altre attività organizzate dall'Istituto è preventivamente autorizzata dal Dirigente o da un suo delegato e segnalata sul registro secondo modalità specifiche; essa non deve essere giustificata".

Il collegio valutate opportune e necessarie le modifiche proposte unanime le approva.